

MUNICIPIO DI SALERNO

REGOLAMENTO EDILIZIO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

in data 6 dicembre 1913 n. 180



SALERNO

TIP. FRATELLI JOVANE DI GAETANO

1914

Fald 22
Doc 42

31

TITOLO I.

Disposizioni Generali.

Limiti di applicazione del regolamento

ART. 1.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle opere edilizie e di viabilità, che si eseguono nel territorio compreso entro la linea daziaria, negli abitati del forese e nelle seguenti strade anche per la parte che va oltre la linea daziaria:

Via Porto e Nuovo Porto;

Via Provinciale dalla Barriera daziaria occidentale fino al confine di Vietri sul Mare e dalla Barriera daziaria orientale sino all'abitato di Pontecagnano;

Via Due Principati dall'abitato del Carmine sino a Ponte fratte;

Via Gelsi Rossi dall'innesto colla Provinciale sino a Pontefratte;

Via di circumvallazione che va da via S. Benedetto (proprietà Capone) a Canalone.

Lavori soggetti al presente regolamento

ART. 2.

Sono soggetti all'applicazione del presente regolamento:

a) Tutti i lavori riguardanti le costruzioni, riparazioni, alzamenti, adattamenti e demolizioni di edifici, muri di cinta ed altre strutture;

b) Le modificazioni alle fronti dei fabbricati, i cambiamenti nelle aperture e chiusure di porte e finestre; l'intonaco e tinteggiatura dei muri, la costruzione dei portici e qualunque altra variazione allo esterno dei fabbricati prospicienti il suolo pubblico, o comunque esposti alla pubblica vista;

c) La costruzione di marciapiedi, la collocazione di paracarri e scansaruote, di cancelli, barriere e reti metalliche, le aperture di accessi dalle strade ai terreni laterali, la costruzione e

riparazione di chiaviche sottoposte al piano stradale, e le alterazioni qualsiasi del suolo pubblico, nonchè l'esecuzione di opere sotterranee.

Agli effetti del presente regolamento è considerato suolo pubblico anche qualsiasi spazio privato gravato di servitù di uso pubblico, e si considerano prospicienti il suolo pubblico ed in vista del medesimo gli edifici o strutture che non ne distano più di cinquanta metri.

Obbligatorietà della dichiarazione e del nulla osta preventivo

ART. 3.

Chiunque voglia o debba intraprendere lavori indicati nell'articolo precedente deve farne dichiarazione per iscritto al Sindaco, tranne nei casi di cui all'art. 4.

Esonero della dichiarazione e del nulla osta preventivo

ART. 4.

Fanno eccezione al disposto dell'articolo precedente i seguenti lavori, purchè non contrav-

vengano alle norme generali di questo regolamento:

- a) Le riparazioni interne ai fabbricati;
- b) le modificazioni interne negli edifici industriali;
- c) la collocazione di reti metalliche, quando sono alla distanza dalle pertinenze stradali prescritta per le siepi vive.

Potranno altresì intraprendersi senza dichiarazione preventiva i provvedimenti di urgenza richiesti da imminenza di pericolo, fermo però l'obbligo di darne avviso al Sindaco agli effetti dell'art. 12.

Denuncia - Disegni

ART. 5.

La dichiarazione relativa ai lavori suindicati deve essere diretta al Sindaco, firmata da chi imprende l'opera, e corredata, quando occorra, dai relativi disegni dimostrativi pure firmati.

Allorchè si tratti di nuove costruzioni o di modificazioni importanti ai fabbricati, come l'aggiunta di nuovi piani o l'alzamento degli esistenti, o ampie ricostruzioni di muri e di tetti, e in generale di quei lavori che possono mutare

in tutto od in parte le condizioni di stabilità degli edifici, i disegni preindicati dovranno essere firmati, oltre che dai richiedenti, da un ingegnere o da un laureato in architettura, o da un geometra il quale assuma ogni responsabilità relativa.

I disegni si devono presentare in formato protocollo (cm. 31 per 31), e saranno nella scala non minore di uno a cento per lo insieme e di uno a cinquanta per i dettagli, salvo casi di speciali decorazioni artistiche, per cui si può richiedere il rapporto di uno a venti.

In ogni disegno saranno indicate con cifre le dimensioni dei muri frontali, le altezze dei singoli piani e quelle dal suolo alla gronda ed al culmine del tetto.

Quando poi trattasi di fabbriche nuove, ovvero di modificazioni nell'altezza di fabbriche già esistenti, i disegni devono rappresentare almeno la pianta del pianterreno e quella di un piano superiore, la facciata principale e le altre laterali e posteriori od anche interne, che possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via, e non meno di una sezione trasversale fatta secondo una linea, che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione e le disposizioni dell'edificio.

Edifici di pregio storico ed artistico

ART. 6.

Salve le disposizioni della legge sulle Antichità e Belle Arti 20 Giugno 1909 N. 364, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli il prospetto.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia e della Giunta comunale, e, ove occorra, delle Autorità preposte alla conservazione dei monumenti, può impedire la esecuzione di quelle opere, che fossero riconosciute contrarie alle ragioni storiche ed artistiche degli edifici medesimi.

Rinvenimento di oggetti od avanzi di pregio storico od artistico

ART. 7.

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà quei provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Variazioni ai tipi

ART. 8.

Saranno assoggettate al procedimento, di cui agli articoli precedenti, le aggiunte e variazioni che si volessero fare ai disegni già presentati, tenendosi vincolato il richiedente alla esecuzione dei lavori in conformità ai disegni stessi.

TITOLO II.

Commissione edilizia e nulla osta per la esecuzione dei lavori

Ufficio edilizio

ART. 9.

Sarà costituita una Commissione Edilizia, composta dei seguenti membri:

- a) del Sindaco, o, nel caso siavi un assessore delegato per la edilizia, di tale assessore, che la presiede;
- b) dello ingegnere dirigente l'ufficio dei lavori pubblici;
- c) dell'ufficiale sanitario;

- d) di un architetto laureato;
- e) di un ingegnere civile laureato;
- f) di un avvocato;
- g) di un industriale o commerciante;
- h) di un artista pittore, scultore o decoratore;
- i) di un operaio.

I sei ultimi membri saranno nominati dal Consiglio comunale fuori del proprio seno, e staranno in ufficio tre anni. Per la prima Commissione che verrà nominata, allorchè il presente regolamento sarà esecutivo, il primo anno si intende compiuto col 31 dicembre dell'anno stesso.

Niuno dei componenti della Commissione avrà diritto, per tale ufficio e per qualsiasi accertamento o altra incombenza gli vengano per esso affidati, a retribuzione o indennità di sorta alcuna. Le spese degli accertamenti, che saranno ritenuti necessari, sono a carico del Comune, a meno che non riguardino il solo interesse privato dei richiedenti, nel quale caso la Commissione potrà invitare costoro a farne preventivo deposito, nella intelligenza che ogni termine resterà sospeso fino a che il deposito non sia fatto.

Uno degli impiegati comunali designato dal Sindaco terrà le funzioni di Segretario.

ART. 10.

La Commissione darà parere su tutte le dichiarazioni presentate a norma dell'art. 3, su tutte le istanze che le saranno sottoposte in esecuzione di questo regolamento, ed in tutte le questioni per le quali ne sia richiesta dal Sindaco o dall'assessore da lui delegato.

Essa ha inoltre facoltà:

- a) di proporre all'Autorità comunale i provvedimenti atti ad evitare pericoli e sconci edilizi;
- b) di proporre all'Autorità stessa lo studio dei progetti di arte, pel miglioramento della città e dei centri abitati, e per impedire pericoli o deturpamenti edilizi.

La Commissione si adunerà nella Casa comunale, ad invito del Presidente quando egli ne riconosca il bisogno, o due dei suoi componenti ne lo abbiano richiesto.

ART. 11.

Essa delibera, con l'intervento di almeno quattro componenti, sulla relazione del Presi-

dente o del componente da lui delegato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità, la proposta si ripresenta alla seduta prossima, e si intende rigettata se in questa la parità si rinnova.

I verbali delle riunioni saranno scritti dal segretario in apposito registro, letti ed approvati nella seduta seguente, e firmati da tutti gli intervenuti, o dalla maggioranza.

Essi conterranno il parere dato sopra ogni domanda o questione, con la indicazione sommaria dei motivi che lo determinarono, e del numero dei voti pro e contro.

Il firmatario della dichiarazione o l'autore del progetto in esame, e che vi abbia interesse per se o suoi parenti ed affini entro il 4.º grado civile, si asterrà dal prendere parte alla deliberazione.

ART. 12.

Chiunque voglia fare lavori edilizi, dovrà farne domanda al Sindaco, presentandogli i disegni, ove occorra, giusta le disposizioni precedenti. Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, entro due mesi dalla denuncia, potrà far

conoscere allo interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, perchè tale da deturpare l'aspetto dell'abitato o contrario a leggi o regolamenti. Trascorsi due mesi senza osservazioni, il privato sarà libero di eseguire le opere denunciate, salva la osservanza delle leggi e dei regolamenti e il rispetto del suolo pubblico.

ART. 13.

Trascorso un anno, senza che siasi posto mano ai lavori denunciati, occorre una nuova denuncia.

ART. 14.

Uno degli Ingegneri od un geometra dello Ufficio Tecnico comunale, scelto dalla Giunta municipale, conserverà nel detto ufficio le denunce, i disegni, le deliberazioni e tutti gli atti che si riferiscono alle opere di cui nel presente regolamento.

Egli esaminerà preventivamente tutte le denunce e, dopo visita locale, esprimerà il suo parere.

Inoltre, egli curerà che le opere siano ese-

guita secondo i disegni, e farà accertare a mezzo degli agenti municipali tutte le contravvenzioni al presente Regolamento, facendone subito relazione al Sindaco od all' Assessore delegato per la edilizia.

Allineamenti — Livellette

ART. 15.

Non si potrà por mano a qualsiasi lavoro relativo alla fondazione dei muri frangenti il suolo pubblico, senza che siansi fatti sopra luogo i necessari accertamenti. Di tale operazione si redigerà apposito verbale, che verrà firmato dal funzionario municipale e dal costruttore o da chi per esso; le prescrizioni contenute nel verbale stesso dovranno essere rigorosamente osservate.

Le spese di bollo sono a carico del costruttore.

TITOLO III.

Altezza dei fabbricati

ART. 16.

L'altezza massima dei fabbricati deve essere regolata in relazione alla larghezza delle strade, a seconda dei rapporti indicati nel seguente quadro:

| Larghezza della strada | Rapporto fra l'altezza dello edificio e la larghezza della strada | Altezza massima |
|-------------------------------|---|-----------------|
| Fino a metri 4 | 2 1/4 | Metri 9 |
| Per il di più fino a metri 8 | 1 1/2 | " 15 |
| Per il di più fino a metri 12 | 1 | " 19 |
| Oltre i metri 12 : | 3/4 | " 23 |

Anche nelle piazze l'altezza dei fabbricati non potrà superare i metri 23, salvo il disposto degli art. 23 e 24.

Allorchè in forza di un piano d'allineamento

debitamente approvato con Decreto Reale, la larghezza di una via debba essere variata, l'altezza dei fabbricati sarà determinata in relazione alla larghezza stabilita nel piano medesimo.

Misura dell'altezza dei fabbricati

ART. 17.

L'altezza dei fabbricati sulle fronti verso le vie e piazze sarà misurata sulla linea di mezzo delle fronti stesse dal piano stradale al piano orizzontale, passando per il punto più elevato della fronte.

Misura della larghezza stradale per effetto dell'altezza dei fabbricati

ART. 18.

La larghezza delle strade per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 16.° è determinata dalla media larghezza nel tratto corrispondente alla fronte dell'edificio, misurata fra il vivo dei muri delle parti di fabbrica più sporgenti.

Altezza dei fabbricati in angolo

ART. 19.

Una fabbrica situata in un crocicchio e che presenta due o più fronti sopra strade di larghezza disuguale, potrà essere elevata all'altezza corrispondente alla strada di larghezza maggiore, purchè la fronte da elevarsi così ad un'altezza eccezionale sulla strada di larghezza minore non ecceda in lunghezza i metri 15.

Pei fabbricati però, la cui altezza sulla strada più larga riesca superiore ai metri quindici, sarà consentito di protrarre il fabbricato colla maggiore altezza nelle strade laterali per una lunghezza eguale all'altezza medesima, quando queste strade laterali abbiano una larghezza di almeno sei metri.

Se il fabbricato d'angolo presenterà sul medesimo una smussatura di larghezza notevole e da costituire essa stessa una facciata intermedia, la misura di lunghezza della fronte laterale partirà dallo spigolo verso la strada di larghezza minore.

Altezza dei fabbricati in arretramento

ART. 20.

Le fabbriche, che si costruiscono in arretramento ed in prossimità della linea stradale, devono avere la fronte regolarmente coordinata alla linea medesima, sempre e per quanto le condizioni delle aree lo consentano.

Eccezioni nelle altezze dei fabbricati

ART. 21.

Sono eccettuati dalle disposizioni dell'art. 16 gli edifici monumentali, le chiese e quelle altre opere, che per la loro natura o a motivo di pubblico ornamento esigessero delle condizioni speciali di altezza, secondo che però sarà preventivamente giudicato dalla Giunta comunale.

Saranno concesse sopraelevazioni in arretramento alla linea frontale dei fabbricati, purchè la parte sopraelevata resti a disposizione di una linea retta passante pel lembo della gronda del fabbricato da sopraelevare, e per un punto della fronte opposta all'altezza di metri due dal suolo. In ogni caso, l'altezza totale non potrà superare quella indicata nel citato art. 16, considerandosi

l'arretramento come maggiore larghezza della strada.

E' in facoltà del Comune di eccettuare in questa disposizione le terrazze, i belvederi e le torrette di limitate dimensioni, quando giudichi che queste opere contribuiscano al maggior decoro dell'edificio.

Intercapedini

ART. 22.

L'intercapedine fra edifici prospicienti una pubblica strada non potrà essere di larghezza minore di metri sei, e verrà considerata come via pubblica agli effetti dell'art. 15 solamente quando sia aperta completamente ai due estremi.

Per le intercapedini esistenti larghe da 3 a 6 metri si applicherà l'art. 21, quando si trovino nelle condizioni sopra accennate e cioè cogli estremi del tutto aperti: in caso diverso e quando siano di larghezza inferiore ai tre metri anche soltanto in qualche punto della loro larghezza, non potranno gli edifici in esse prospicienti essere in nessuna guisa sovralzati.

Alle norme contenute nella seconda parte di questo articolo saranno pure assoggettati i vicoli chiusi sia di proprietà comunale come di proprietà privata.

La distanza di sei metri deve essere divisa in parti eguali fra i confinanti. e cioè ognuno dovrà lasciare tre metri dal proprio confine, e se vi siano fabbricati costruiti in precedenza alla pubblicazione del presente regolamento a distanza minore di tre metri dal confine, l'altro confinante dovrà impiantarsi a sei metri da detti fabbricati.

TITOLO IV.

Norme per le costruzioni, i restauri, le demolizioni, gli scavi ed i depositi di materiali.

ART. 23.

Le costruzioni, i restauri, le demolizioni, gli scavi, ed i depositi di materiali per simili cause dovranno eseguirsi, senza che ne derivi alcuno impedimento del pubblico transito e senza che sia in alcun modo resa pericolosa la viabilità o deturpato l'aspetto dell'abitato.

Saranno considerati come deturpanti le tom-pagnature di vani, di magazzini, di balconi o di finestre prospicienti sul suolo pubblico, che non siano necessarie per ragioni di stabilità dell'edificio.

Decorazioni e tinte esterne

ART. 24.

Le fronti delle case e degli edifici prospicienti le vie e gli spazi pubblici o comunque esposti alla pubblica vista dovranno essere intonacate ed essere correttamente armoniche nelle loro linee ornamentali. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in istato di lodevole conservazione per la stabilità, l'igiene ed il decoro pubblico.

La colorazione degli edifici e dei relativi infissi nelle parti visibili dal suolo pubblico deve essere decorosa e di gradevole effetto. Qualunque edificio dovrà essere tinteggiato in modo uniforme e contemporaneamente per tutta la estensione della fronte, anche se appartenga a diversi proprietari. Si fa eccezione agli obblighi di intonaco e della tinteggiatura per gli edifici costruiti in pietra a vista o in laterizia lavoro quadro.

Docce e tubi per le pluviali

ART. 25.

Le acque dei tetti, balconi e verande pioventi verso il suolo pubblico, debbono essere

raccolte in apposite docce e condotte, entro tubi verticali muniti di opportuni sfiatatoi, a defluire nelle pubbliche fogne, ove esistano.

I tubi verticali collocati all'esterno dovranno essere di ghisa o di ferro o di argilla ferrea, per l'altezza di almeno metri 2,50 sopra il piano stradale, ed attintate in armonia della fronte dello edificio.

I muri di cinta, se sprovvisti di docce, avranno copertura piovente all'interno.

Condotti del fumo e simili

ART. 26.

È proibito di collocare e di fare sboccare esternamente alle fronti dei fabbricati prospicienti il suolo pubblico o visibili dalla pubblica via i condotti del fumo di camini, di caloriferi e di scarico di motori a gas od a vapore.

È pure vietato di collocare all'esterno delle fronti tubi, che portino acque diverse dalle pluviali.

I fumaiuoli e le torricelle da camini dovranno distare dalla linea di spunto del tetto di una lunghezza almeno eguale alle loro altezze ri-

spetto al tetto; ove però quest'altezza non superi metri 1,20, potrà, secondo i casi, prescriversi una maggiore altezza.

Quando siano visibili dal pubblico suolo, devono avere aspetto decoroso ed essere convenientemente raggruppati.

I fumaiuoli, tubi di caloriferi o di altro genere di sopra detti dovranno sporgere dal tetto per altezza superiore a quella degli edifici circostanti, e tale da non immettere fumo nelle case vicine.

Abbaini

ART. 27.

Gli abbaini, quando non abbiano collegamento colla decorazione della fronte, non debbono essere visibili dalla pubblica via.

Balconi

ART. 28.

I balconi e le verande da costruirsi sulle fronti prospicienti il suolo pubblico saranno situati ad altezza non minore di quattro metri,

misurati fra il piano stradale ed il disotto delle mensole, e la loro sporgenza massima dal muro frontale non potrà superare metri 1,20 nelle strade di larghezza di metri dodici o più, e metri 0,90 nelle strade di larghezza minore. Potrà permettersi una maggiore sporgenza per le sole pensiline sui portoni degli edifici, per le quali sarà la sporgenza posta in armonia coll'altezza dello edificio e coll'ampiezza dei portoni e delle strade.

Aggetti e sporgenze

ART. 29.

Sino all'altezza di metri 2,50 dal suolo gli aggetti e le sporgenze non potranno superare i sette centimetri dal vivo del muro. Nelle strade però di larghezza minore di metri 3,50 è vietato qualsiasi oggetto o sporgenza fino alla predetta altezza.

Potrà tuttavia la Giunta Municipale permettere sporgenze maggiori in edifici di carattere monumentale o di notevole pregio artistico. Gli zoccoli o i basamenti dei fabbricati saranno costruiti con pietra da taglio, con cemento o con mattoni scoperti arrotati e stuccati in cemento.

Contravvenzioni

ART. 30.

Nel caso di sospensione, durante il termine concesso per la esecuzione, nel caso di esecuzione difforme dal progetto presentato, e nel caso che i lavori siano mancanti delle opere di finimento necessarie ad evitare un deturpamento nello aspetto pubblico, e nel caso infine che i vani degli edifici siano lasciati tompagnati, come è detto nel precedente art. 26, sarà elevata contravvenzione contro il proprietario, ed il Sindaco provocherà il parere della Commissione edilizia e della Giunta comunale intorno alla convenienza di farsi dal magistrato autorizzare a provvedere di ufficio ed a spese del contravventore ai lavori necessari.

TITOLO V.

Aree private scoperte — Colonnette e paracarri

ART. 31.

Le aree scoperte di proprietà privata, non soggette a servitù di pubblico transito, contigue

a piazze od a strade pubbliche, dovranno essere recinte o da cancellate sopra zoccolo con copertina di pietra da taglio naturale od artificiale, oppure da muro di cinta.

Le coperture o chiusure totali o parziali di qualunque genere e con qualsiasi materiale sono considerate lavori soggetti al presente regolamento.

ART. 32.

E' vietato disporre ed appoggiare davanti alle fronti di edifici o muri di cinta o portici sul suolo pubblico o soggetti a servitù pubblica, colonnette o paracarri tranne negli angoli alla risvolta delle vie, purchè la sporgenza di essi non superi m. 0,30 alla base, e la loro altezza non sia minore di m. 0,50, salve le prescrizioni speciali che darà in ogni caso il Comune, il quale potrà inoltre permettere la collocazione di paracarri anche isolati, se necessari alla difesa e conservazione di pubblici monumenti e di opere d'arte.

ART. 33.

Quando uno o più proprietari intendano di iniziare una nuova via, debbono presentare

al Comune il relativo progetto ed ottenerne la approvazione, senza che questo costituisca nessun impegno per parte dell'Autorità comunale per renderla pubblica.

In nessun caso sarà concessa l'apertura di strade di larghezza inferiore a metri sei, e che non siano in correlazione al Piano regolatore e di ampliamento che fosse approvato con Decreto Reale, ed alla rete di strade preesistenti nelle località esterne ai piani medesimi.

Per le costruzioni che dovessero sorgere lungo le medesime dovranno osservarsi le disposizioni di questo Regolamento come se prospettassero sulla pubblica via.

ART. 34.

Il Comune potrà prescrivere la chiusura con muri o cancelli delle vie private comunicanti colle vie o piazze pubbliche aperte in precedenza alla pubblicazione del presente regolamento, e che non rispondano alle prescrizioni del primo capoverso dello art. 33.

TITOLO VI.

Numeri civici

ART. 35.

I numeri civici di ciascuna casa debbono essere conformi al modello, che verrà stabilito dal Comune e non potranno essere spostati o cambiati senza il suo permesso.

Nel primo impianto saranno collocati a cura e spese dell'Amministrazione municipale, ed in seguito saranno pure da essa rinnovati.

Nel caso però che tale rinnovazione fosse resa necessaria per colpa del proprietario, la relativa spesa sarà posta a carico del proprietario medesimo.

TITOLO VII.

Disposizioni per tutto il territorio comunale

ART. 36.

E' estesa a tutto il Comune la disposizione dell'art. 7 del presente Regolamento.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie e penali

ART. 37.

Entro tre mesi dall'attuazione del presente regolamento i proprietari degli edifici esistenti dovranno provvedere alle modificazioni occorrenti per la osservanza delle norme comprese nell'art. 25 e comma ultimo dell'art. 26 del Titolo IV, e nel Titolo V del presente regolamento, salvo ad uniformarsi a tutte le altre norme, quando notevoli restauri o modificazioni lo consentano e con salvezza altresì dei diritti acquisiti.

ART. 38.

Le contravvenzioni al presente regolamento, ove non siano composte in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità giudiziaria per il procedimento di legge.

Constatata la contravvenzione, se il privato rifiuti di ridurre il proprio stabile in istato conforme alle prescrizioni di legge o di rego-

lamento, il Sindaco potrà adire l'Autorità Giudiziaria, perchè sia ordinata la esecuzione di ufficio dei lavori all'uopo occorrenti, salvi i casi dell'art. 151 della legge comunale e provinciale, nei quali potrà agirsi d'ufficio.

N. 1064 — Salerno, 4 Febbraio 1914. —
Visto, ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 29 Gennaio 1914.
Il Prefetto Bladier.

Pubblicato, senza osservazioni od opposizioni, all'Albo Pretorio del Comune dal 10 al 28 Febbraio 1914.

Salerno, 1.º Marzo 1914.

Il Segretario Generale
SCIARAFFIA

Il Sindaco
QUAGLIARIELLO